

**Audizione di FISE Assoambiente e FISE UNIRE
sul
DDL recante ~~disposizioni~~ in materia ambientale
per promuovere misure di *green economy* e
per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
(collegato alla Legge di stabilità 2014)
(AS 1676).**

presso il
Senato della Repubblica
XIII Commissione
Territorio, ambiente, beni ambientali

Roma, 12 gennaio 2015

**Osservazioni sul Disegno di Legge recante
“Disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di *Green Economy* e
per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
(collegato alla Legge di stabilità 2014)”
(AS. 1676).**

PREMESSA

FISE Assoambiente e FISE UNIRE sono le due Associazioni, aderenti a Confindustria, che rappresentano, a livello nazionale ed europeo, le imprese italiane operanti nei settori della gestione dei rifiuti e delle bonifiche: la prima, in particolare, si interessa ed è attiva nel settore dei servizi di igiene ambientale, della gestione dei rifiuti urbani e speciali e delle bonifiche, mentre la seconda in quello del recupero, attraverso le diverse filiere in cui si articola (carta, vetro, acciaio, demolizione e frantumazione dei veicoli, RAEE, rifiuti da costruzione e demolizione, abiti ed accessori usati, PFU, oli esausti e batterie). Le due Associazioni sono da sempre concretamente impegnate, sia sul versante normativo che tecnico, per favorire lo sviluppo delle necessarie condizioni che permettano una industrializzazione omogenea della gestione dei rifiuti ed un reale avvio delle opere di bonifica nel nostro Paese, privilegiando il recupero di materia ed energia.

In Italia la gestione dei rifiuti rappresenta oggi un **comparto che ha assunto un ruolo rilevante, sia a livello sociale che produttivo**: infatti, essa non costituisce solo un servizio pubblico essenziale, in virtù delle immediate ricadute sul tema dell'ambiente e della salubrità dei contesti urbani, ma anche un vero e proprio comparto della filiera produttiva industriale, avendo privilegiato lo sviluppo, nell'ambito della gestione del rifiuto, delle attività di riciclo e recupero, che forniscono materie ed energia ai diversi comparti manifatturieri. Le imprese che in Italia svolgono un'attività di recupero dei rifiuti, infatti, sono in totale oltre 9.000, ed in particolare si tratta principalmente di micro-imprese con meno di 10 addetti. Il loro numero è aumentato di oltre il 10% in 5 anni. Gli addetti occupati nelle imprese che effettuano recupero come attività principale dal 2008 al 2012 sono aumentati del 13%. Il fatturato delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti oggi ha raggiunto i 34 mld €. Il valore aggiunto generato in totale ammonta a circa 8 miliardi di euro ed è quindi valutabile in oltre mezzo punto percentuale del PIL nel suo complesso. Questa crescita, a fronte di un andamento generale negativo per il manifatturiero, che registra un tasso netto di natalità di aziende negativo (-11%), si può considerare una manifestazione concreta del processo di transizione in atto verso una green economy (Fonte dati: L'Italia del Riciclo 2014).

Il Ministro dell'Ambiente Galletti, nell'ambito dell'Audizione sulle Linee programmatiche del Suo dicastero, ha dichiarato che: *“Nell'ambito di un Paese che vuole rapidamente uscire dalla crisi e tornare a crescere, la scelta di puntare sull'Ambiente non è solo strategica, ma irrinunciabile. Credo non possano esistere politiche di rilancio e di sostegno all'economia che non partano da un presupposto di sostenibilità ambientale”*.

La gestione integrata dei rifiuti è divenuta infatti sempre di più nel tempo una delle fonti di approvvigionamento di materie seconde e di produzione di energia, nell'ottica di garantire una maggiore efficienza delle risorse. Tale contesto determina la necessità e l'urgenza di

impostare una nuova politica che si concretizzi nell'adozione di **un'adeguata normativa quadro di settore attuativa di una moderna politica di sviluppo industriale del comparto e in particolare di alcune sue filiere**. La crisi finanziaria impone regole certe e che le scelte di gestione siano uniformate ai principi di mercato e quindi di efficienza, economicità, remunerazione degli investimenti, qualità del servizio, nonché di tutela dell'ambiente. Le modifiche al D.Lgs. 152/2006 apportate dal DDL in esame (ci si riferisce, in particolare, a quelle del Capo IV, che reca disposizioni relative al *green procurement* e quelle del Capo V, che contiene disposizioni incentivanti per i materiali post consumo) appaiono fondamentali e condivisibili, in quanto esse mirano da una parte a stimolare il ricorso agli appalti verdi e dall'altra ad incentivare il mercato dei materiali e prodotti ottenuti dal riciclo dei rifiuti, e ciò in particolare attraverso la domanda pubblica e privata di tali materiali e prodotti.

Come è noto, infatti, la Direttiva 2008/98/CE pone al 2020 ambiziosi obiettivi di riciclaggio e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti domestici (e tipologie similari) e, soprattutto, dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione: per questi ultimi si prevede un obiettivo pari al 70% in peso delle quantità prodotte. A sua volta, la normativa sugli pneumatici fuori uso (art. 228 D.Lgs. 152/2006 e DM 82/2011) ha previsto elevatissimi obiettivi di gestione per i PFU (80% al 2012 e 100% al 2013 del quantitativo immesso al consumo). Infine, per quanto riguarda i rifiuti elettrici ed elettronici, il recentissimo D.Lgs. 49/2012, di attuazione della Direttiva 2012/19/UE, pone obiettivi ambiziosi di raccolta (che al 2019 dovrà essere almeno tripla di quella attuale) e di riciclaggio e recupero (che dovranno giungere, nel 2018, fino all'80-85% in relazione alle tipologie di apparecchiature).

Proprio per concorrere al raggiungimento di questi obiettivi, è necessario stimolare la domanda pubblica e privata dei materiali riciclati e dei prodotti da questi ottenuti. Si consideri inoltre che in talune specifiche applicazioni (es. superfici sportive o sottofondi stradali) l'utilizzo di materiale riciclato (granulo in gomma o aggregato riciclato) risulta meno costoso di quello del corrispondente materiale vergine, e quindi può comportare un vantaggio economico non indifferente; in alcuni casi, l'impiego di materiale riciclato conferisce al manufatto finale caratteristiche migliori rispetto al prodotto "convenzionale" (è il caso delle fondazioni stradali realizzate con aggregati riciclati, che presentano caratteristiche di portanza della struttura migliori di quelle ottenibili con materiali vergini, oppure degli asfalti modificati con polverino di gomma riciclata, utilizzati in tutto il mondo per migliorare la resistenza alla fessurazione e all'ormaiamento, con migliorate capacità fono-assorbenti e di frenata del pneumatico sull'asfalto).

Per questi motivi si ritiene che gli incentivi già previsti per l'acquisto di manufatti che impiegano alcuni materiali post-consumo riciclati quali la carta riciclata, il vetro fine e il compost di qualità **dovrebbero essere opportunamente ampliati fino a ricomprendere almeno tutti quei materiali per i quali la normativa nazionale e/o comunitaria pone specifici obiettivi di raccolta e riciclo**: quindi, in particolare, anche i materiali derivati dal riciclo dei RAEE (*v. proposta emendamento in allegato II*), degli pneumatici fuori uso e dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione (c.d. aggregati riciclati).

Un aggiornato modello di sviluppo e di *governance* del settore rappresenta una condizione propedeutica e fondamentale per realizzare un modello di *Green Economy*, inteso quale condizione per lo sviluppo che sfida la crisi e offre un moderno contesto di mercato e dei consumi.

L'attuazione di un ciclo di gestione integrato ed efficiente è oggi **fortemente ostacolato essenzialmente da due fattori: in primo luogo dalla gravosa proliferazione normativa che caratterizza il settore ambientale determinando, inevitabilmente, "instabilità" e "frammentarietà" del contesto regolamentare di riferimento** ed in secondo luogo **dal sovraccarico di adempimenti ed oneri amministrativi** accompagnato da una diffusissima soggettività interpretativa che altera le condizioni di mercato (in gran parte dipendenti

dall'applicazione o meno di regolamentazioni più o meno stringenti). Tali sono i fattori che influenzano negativamente lo sviluppo del settore, soprattutto nell'ottica della Green economy). Senza dimenticare, inoltre, la questione ancora aperta sui **ritardi di pagamento delle P.A.**, anche a seguito del recepimento della Direttiva europea 2011/7/CE (avvenuto con D.Lgs. 192/2012), che rende estremamente difficile realizzare gli investimenti necessari per attuare politiche di Green economy, mettendo seriamente a rischio la sopravvivenza delle imprese attive nel settore.

Prendere atto di tale contesto rende ancora più evidente la necessità di disporre di una solida e moderna politica ambientale, basata su **un'adequata e stabile normativa di settore che preveda condizioni di certezza per gli investimenti necessari alla realizzazione di iniziative di sviluppo industriale**, in particolare nelle aree critiche del territorio. A riguardo già nel 2002 la Commissione europea nella Comunicazione "*Piano d'azione: semplificare e migliorare la legislazione*" [COM(2002)278def], aveva definito le linee per rendere più "semplice", "applicabile" e "leggibile" il contesto normativo. A livello nazionale, la Commissione parlamentare sulla semplificazione aveva concluso e presentato, nel 2014, il documento conclusivo relativo all'**indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa**, evidenziando che "*La percezione, ormai unanime, è che il Paese si sia ormai auto-avviluppato in una miriade di lacci e laccioli, rappresentati da leggi nazionali e regionali, normative europee recepite sempre parzialmente e sempre in ritardo dal Parlamento, e provvedimenti amministrativi di varia natura, origine e portata, che hanno finito col paralizzarlo, come il Lemuel Gulliver di Jonathan Swift.[...] Risalire alle radici significa allora avere innanzitutto il coraggio di ridurre il numero dei soggetti dotati di potestà legislativa in determinate materie. Se i rubinetti aperti sono troppi, controllare il flusso dell'acqua in uscita è naturalmente molto complesso. Se poi ogni rubinetto può essere aperto o chiuso indipendentemente dagli altri, risulta ancora più palese l'impossibilità di avere una mappatura precisa degli eventuali sprechi, delle perdite, delle inefficienze. Ed è esattamente questa la situazione in cui si trova l'Italia nel 2014*".

Il Disegno di Legge all'esame contiene alcuni elementi che possono contribuire a semplificare il contesto burocratico-amministrativo (es. unificazione per i procedimenti VIA, VAS e AIA statali, anche se per il settore rappresentato è necessario realizzare pari percorso anche per quelli regionali nei quali ricadono tutte le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti), ma al contempo non risolve o affronta, con la proposta in esame, temi comunque cruciali per la soluzione di alcuni profili di criticità che continuano a penalizzare il settore, inibendone le potenzialità di sviluppo.

Ci si riferisce in particolar modo ai seguenti aspetti.

AUTORIZZAZIONI – Nell'ambito delle disposizioni contenute nella Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., un elemento di grave criticità è rappresentato dalle **difformità delle procedure e dei contenuti dei provvedimenti di autorizzazione** che si registra da Regione a Regione (e da Provincia a Provincia). A livello nazionale, poi, si registra una differenziata applicazione della classificazione delle attività R (recupero) / D (smaltimento), nonché una disomogenea assegnazione dei codici CER dei rifiuti trattati, con inevitabili e negative ricadute ambientali e di mercato. L'attuale disposto dell'art. 195 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 205/2010, riporta tra le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'attuazione delle disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti, la definizione, in capo allo Stato, di Linee guida per una maggiore unitarietà, compiutezza e coordinamento nel rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni e/o Province preposte, al fine di risolvere un problema diffuso a livello nazionale ed emerso con evidenza soprattutto negli ultimi anni, che

ha creato, con l'applicazione di specifiche discipline di settore (ad es. AIA), forti difformità di condizioni operative e di mercato tra impianti che svolgono la stessa attività. Anche a seguito del recepimento della Direttiva 2010/75/CE (IED) - con il D.Lgs. n. 46/2014 – che peraltro amplia il campo di applicazione della disciplina IPPC, non si sono registrati interventi finalizzati all'identificazione dei processi di trattamento mediante le operazioni R o D. Il tema è ancora fortemente attuale in quanto le autorizzazioni vigenti, fino alla propria scadenza, individuano il campo di applicazione facendo riferimento alla “codificazione” delle operazioni di smaltimento e recupero (di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) come prevedeva la precedente disciplina. Inoltre, la mancata definizione di criteri omogenei per l'identificazione dell'attività svolta, attraverso i codici D ed R, ha fatto registrare numerosi casi, a livello nazionale, in cui aziende, che svolgono la stessa attività industriale, sono rientrate o sono state escluse dall'elenco delle attività IPPC a seconda della codifica ricevuta da parte dell'Autorità competente.

Risulta indispensabile, quindi, inserire un termine certo e perentorio affinché, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. b-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., siano definite Linee guida nazionali, condivise con le Regioni, sui criteri di riferimento per il rilascio in modo univoco e omogeneo dei titoli autorizzativi agli operatori, al fine di assicurare equità di condizioni operative, ambientali e di mercato alle imprese e procedere al completamento ed aggiornamento del data-base delle autorizzazioni correlandolo alla realtà presente.

A questo proposito risulterebbe di grande utilità, anche in funzione della standardizzazione dello stesso contenuto autorizzativo, la redazione di una scheda di sintesi dell'autorizzazione da redigere a cura del soggetto richiedente e da validare a cura dell'Amministrazione competente, che potrebbe costituire la base per la costruzione di una banca dati nazionale delle autorizzazioni. Quest'ultimo strumento (assente anche nel SISTRI), da rendere pubblico analogamente ed unitamente alla BD dell'Albo Nazionale Gestori, ne rappresenterebbe il logico completamento e sarebbe di grande utilità per gli Organi di controllo e per gli stessi operatori del settore.

Necessario inoltre un intervento che garantisca un quadro normativo certo in materia di verifica di assoggettabilità per le pratiche VIA, in conformità alla normativa europea e in grado di garantire l'uniformità giuridica sul territorio nazionale (v. proposta emendamento in allegato I).

Accanto a tale tema, e ad esso intimamente collegato, vi è quello di come garantire il trattamento adeguato, da parte degli impianti, particolarmente per alcune tipologie di rifiuti, come i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), che necessitano di un trattamento altamente specialistico e complesso, anche in relazione alle sostanze e componenti pericolose in essi contenute. Il sistema attuale delle autorizzazioni non prende in esame tutti gli aspetti necessari, come la resa degli impianti e il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, soprattutto nel caso di autorizzazioni rilasciate in procedura semplificata. Come autorevolmente evidenziato nel parere che questa stessa Commissione ha reso sullo Schema di Decreto di recepimento della Direttiva RAEE, “rendendo possibili le procedure semplificate per il recupero dei RAEE non pericolosi, si continua a mantenere aperta la possibilità a smaltimenti e recuperi di tipo sub-ottimale. Ed è proprio questa opzione a rendere molto difficile il conseguimento degli obiettivi di recupero previsti dal Decreto, facendo sì che sui 12 kg di RAEE attualmente conferiti dai cittadini, appena 4 seguano i percorsi di smaltimento ottimale. In concreto, questa possibilità ha permesso il proliferare di

innumerevoli soggetti – spesso piccoli, sottocapitalizzati, operanti a livello locale e difficilissimi da controllare – che si dedicano allo smaltimento e al recupero sub-ottimale, offrendo peraltro prestazioni a costi inferiori rispetto ai soggetti che debbono invece sottostare a tutte le procedure e ai controlli del caso”.

Inoltre, sebbene nel D.Lgs. n. 49/2014 al Centro di coordinamento venga attribuito (cfr. art. 33, comma 3) il compito di iscrivere gli impianti autorizzati in un apposito elenco, a ciò non corrispondono poteri adeguati per verificare periodicamente il rispetto dei requisiti previsti: il monitoraggio e la vigilanza costante sulle performance è un elemento che non può e non deve essere sottovalutato, pena l'abbassamento del livello qualitativo oggi raggiunto e il ricorso ad impianti che, concentrandosi sul recupero delle sole frazioni a maggior valore aggiunto, hanno come unico obiettivo quello di ridurre i costi per il trattamento e potrebbero essere tentati di farlo a scapito del raggiungimento complessivo degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

Si propone pertanto di intervenire per garantire la qualificazione di tutti gli impianti di trattamento RAEE, che si ritiene sia lo strumento necessario per coniugare mercato e qualità del trattamento. La verifica di qualità andrebbe demandata all'Organo di vigilanza pubblico, ossia il Comitato di Vigilanza e Controllo, con il supporto tecnico del Centro di coordinamento RAEE. Si richiede inoltre di eliminare la possibilità di ricorso alle procedure semplificate per il trattamento dei RAEE o, in subordine, di consentirle solo ai soggetti aderenti agli Accordi sulla qualità del trattamento di cui all'art. 33, comma 5, lett. g) (v. proposta emendamenti in allegato VII).

GARANZIE FINANZIARIE - Tra le modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs. 205/2010, di recepimento della Direttiva rifiuti, era stato cancellato (riteniamo per errore, in quanto l'eliminazione sarebbe non giustificata dal dettato europeo ed in contrasto con gli specifici indirizzi comunitari e nazionali in materia), l'art. 210, relativo al rinnovo delle autorizzazioni, che conteneva però anche una specifica previsione di **riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese certificate** (- 50% per imprese EMAS e - 40% per imprese ISO 14001): principio considerato peraltro premiante anche nel contesto degli appalti verdi a favore di quelle aziende che hanno investito nello strumento volontario della certificazione ambientale. La soppressione di tale disposto sta attualmente comportando **ingiustificati aggravii finanziari**, soprattutto per le aziende che si trovano al momento in fase di rinnovo di autorizzazione e sta generando, inoltre, pesanti differenziazioni tra le imprese che operano nel trattamento dei rifiuti e quelle che operano sia nel trasporto e raccolta rifiuti pericolosi (art. 212, c. 10 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), sia nella bonifica dei suoli (art. 212, c. 11, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), per le quali invece è stata resa operativa tale opzione.

Risulta necessario integrare l'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con il disposto a suo tempo riportato all'art. 210, senza rinviare ad ulteriori provvedimenti l'applicazione della riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese certificate (v. proposta emendamento in allegato V).

ASSIMILAZIONE – Il ricorso indiscriminato all'assimilazione dei rifiuti non urbani (c.d. speciali) ai rifiuti urbani, ai fini della gestione delle raccolte e dello smaltimento in privativa, con conseguente attribuzione del servizio al gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti domestici, è da tempo oggetto di pesanti critiche, non solo da parte dei produttori e dei gestori dei rifiuti operanti nel libero mercato ma anche da parte dell'AGCM.

Già il D.Lgs. 22/97 aveva inserito tra le competenze dello Stato la definizione di criteri di assimilazione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali; il D.Lgs. 152/06 aveva fatto correttamente proprie tali istanze limitando la possibilità di assimilazione alle superfici sotto una determinata soglia dimensionale (in relazione alla densità abitativa del Comune); d'altra parte, purtroppo, le modifiche introdotte dalla successiva Legge Finanziaria 2007 hanno soppresso tale criterio, riportando la situazione allo stato di incertezza e confusione preesistente.

La situazione attuale, pertanto, è caratterizzata da:

- un **alto grado di frammentazione** (aspetto particolarmente critico in quelle aree dove non si è ancora avuto il passaggio da tassa a tariffa);
- **riduzioni spesso meramente simboliche della tassa corrispondenti alla minore produzione di rifiuti o alla consegna degli stessi a soggetti autorizzati all'attività di recupero** (art. 238 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e tali da non rendere conveniente confronti di libero mercato;
- un'**ampia discrezionalità da parte dei Comuni** (soprattutto a causa della mancata definizione del c.d. "Decreto sull'assimilazione" previsto dall'art. 195, comma 2, lett e) del D.Lgs. 152/06), i quali, con proprie Delibere o Regolamenti, stanno disciplinando in sede locale la materia (e conseguentemente la portata applicativa della tassa o tariffa) in maniera assolutamente disomogenea e basata prioritariamente su aspetti di finanza locale.

Risulta necessario intervenire sul D.Lgs. 152/06, inserendo all'art. 184, comma 2, lett. b) il disposto che "non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e sulle superfici degli impianti di gestione rifiuti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 114 del 1998".

Rendendo immediatamente operativi tali criteri con l'abrogazione dell'articolo 195, comma 2, lett. e) e la sostituzione all'art. 198, comma 2, lett. g), della frase da "secondo i criteri" fino alla fine della frase con le parole "ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lett. b), c) e d)" (v. proposta emendamento in allegato VI).

CLASSIFICAZIONE – In materia di classificazione rifiuti, la modifica apportata all'Allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/06 in fase di conversione del DL Competitività (DL 91/2014), presenta importanti profili di criticità in relazione allo specifico intervento, disorganico e disomogeneo, che non tiene assolutamente in considerazione non solo le procedure avviate ad oggi, in linea con le disposizioni europee, ma soprattutto le ricadute dello stesso sul settore produttivo e nella gestione ordinaria dei rifiuti in un Paese già caratterizzato da numerose situazioni di emergenza in materia. Nello specifico la disposizione risulta problematica per l'approccio adottato per i rifiuti non pericolosi con codici a specchio, che nel 2011 hanno rappresentato circa il 66% della produzione totale di rifiuti speciali (stimabili in ca. 85 mln di tonnellate) e che si troverebbero, sulla base dei nuovi criteri, ad essere classificati quasi sicuramente come pericolosi.

La disposizione introdotta, peraltro, adotta in modo condizionante ed “estremo” il principio di precauzione con la classificazione d'ufficio dei rifiuti con codice a specchio come pericolosi, nel caso in cui le sostanze presenti non siano note (circostanza ricorrente per la quasi totalità dei rifiuti). Tale approccio non si riscontra né nel recente Regolamento (UE) n. 1357/2014 sulle classi di pericolo dei rifiuti, né nella Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, ove peraltro, al recital 14 è riportato che *“la classificazione dei rifiuti come pericolosi dovrebbe essere basata, tra l'altro, sulla normativa comunitaria relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione dei preparati come pericolosi, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine [...]”. E inoltre necessario mantenere il sistema con cui i rifiuti e i rifiuti pericolosi sono stati classificati in conformità dell'elenco di tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532/CE della Commissione al fine di **favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e di garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all'interno della Comunità**”*.

Infine, lo scorso 6 agosto, il Governo aveva peraltro accolto uno specifico ordine del giorno (9/2568-AR/11) - prima della votazione finale del DDL di conversione in Legge, con modificazioni, del DL 91/2014 - nel quale si ribadiva la necessità, prima dell'entrata in vigore del disposto, di avviare un confronto con i soggetti e le categorie interessate finalizzato alla predisposizione di una circolare esplicativa per rendere le nuove norme sulla classificazione dei rifiuti pienamente operative.

Risulta necessario ed urgente sospendere ulteriormente l'entrata in vigore del disposto introdotto all'Allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/06 sino al termine della consultazione richiesta, peraltro, dal Governo (v. proposta emendamento in allegato III)

MISCELAZIONE – Al fine di sanare questa specifica problematica, che ha risvolti concreti ed importanti che gravano soprattutto sugli operatori del settore del recupero dei rifiuti, era stata predisposta una specifica proposta di Legge nel febbraio 2012, vista favorevolmente da tutti i gruppi parlamentari.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 al D.Lgs. 156/2006, recependo la Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, hanno mantenuto il divieto generale di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ma hanno introdotto variazioni in ordine ai criteri di valutazione “interni” alla macrocategoria dei «rifiuti pericolosi». In particolare si è passati, da un divieto di miscelare *“categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla Parte quarta”* del D.Lgs. 152/06, al divieto di *“miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità”*, salvo alcune deroghe appositamente autorizzate. Infatti, l'articolo 187 del Codice, riprendendo l'articolo 18 della Direttiva n. 98/2008/CE, permette la

miscelazione di rifiuti pericolosi, anche con caratteristiche diverse, in presenza di apposite autorizzazioni e a condizione che non si verifichino rischi per l'ambiente e impatti aggiuntivi e si utilizzino le migliori tecniche disponibili. A seguito di tale divieto è stato quindi abrogato l'Allegato G, precedentemente presente nel D.Lgs. 152/06, che suddivideva i rifiuti per categorie e sulla base di tali categorie ne permetteva la miscelazione; ciò ha reso necessario adeguare tutte le autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento in essere senza però il necessario coordinamento ed omogeneità di approccio delle procedure messe in atto dalle Autorità locali in materia.

Risulta necessario introdurre disposizioni finalizzate a fornire coordinamento ed omogeneità di approccio delle procedure messe in atto dalle Autorità locali in materia, in modo da non discostarsi da quanto previsto nella Direttiva 98/2008/CE che, peraltro, interviene solo per quanto riguarda la miscelazione e la diluizione dei rifiuti pericolosi, escludendo quelli non pericolosi per i quali peraltro la miscelazione risulta spesso necessaria non solo per migliorare la gestione dei rifiuti ma anche l'avvio a riciclo degli stessi (v. proposta emendamento in allegato IV).

In relazione a quanto evidenziato, si riportano in allegato alcune proposte emendative (con le relative motivazioni) all'AS 1676 in esame.